

CONTROLLI : SIGARETTE ELETTRONICHE (CON O SENZA NICOTINA) autore Cav. Ricca Mario

La sigaretta elettronica (detta anche *e-cigarette* o *e-cig*) è un dispositivo per l'inalazione tramite vapore di liquido aromatizzato, che può contenere o meno nicotina. Il vantaggio rispetto alla sigaretta tradizionale sta nel fatto che non avviene alcun tipo di combustione, riducendo quindi i rischi connessi all'assunzione di sottoprodotti cancerogeni del tabacco.

Il fumatore ha la possibilità di scegliere tra moltissimi aromi e perfino di scegliere la quantità di nicotina, diminuendola gradualmente o magari eliminandola del tutto.

Molta gente prova ad usare la **sigaretta elettronica per smettere di fumare.**

L'AAMS con decreto direttoriale nr.47885/RU del 16 marzo 2018 – pubblicato il 23/03/2018, ha stabilito all'art.1 comma 1, che gli esercizi di vicinato, così come definiti dall'art.4 del D.Lgs 31.3.1998 nr.114, le farmacie e le parafarmacie che effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano all'Ufficio dei monopoli competente per territorio, **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del presente decreto direttoriale, l'istanza, conforme all'allegato modello di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.62-quater, comma 5-bis del D.Lgs.26.10.1995 nr.504 e s.m.

Al comma 2 sempre dell'art.1, stabilisce che gli **esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie** di cui al comma 1, che

intendono esercitare l'attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, inoltrano all'Ufficio dei monopoli competente per territorio, l'istanza di cui al comma 1 prima di iniziare l'attività medesima.

L'**art.2**, stabilisce che L'Ufficio dei monopoli competente per territorio, **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della istanza prevista dall'articolo 1, commi 1 e 2, **rilascia l'autorizzazione** di cui all'articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, ferma restando la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

L'autorizzazione ha validità biennale.

L'**art.3** stabilisce che gli Uffici dei monopoli, salva l'applicazione del comma 3, qualora riscontrino nell'ambito della ordinaria attività di controllo gli esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie, effettuano, in mancanza di autorizzazione, l'attività di vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, dispongono la sospensione dell'attività di vendita dei medesimi prodotti fino all'inoltro dell'istanza di cui all'articolo 1 da parte del legale rappresentante dell'esercizio.

Al **comma 3** dice che gli esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che, alla data a decorrere dalla quale si applica il presente decreto, sono in possesso di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, hanno facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sopraindicata data.

esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie preparano o confezionano prodotti liquidi da

inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sotto riportato.

Articolo 50 – decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 – Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993.)

Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 258,00 a €. 1.549,00.**

La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.

Giusto per ricordare che gli esercizi di vicinato di cui **all'art. 4 della legge Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114** sono:

Ai fini del presente decreto si intendono:

per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

per forme speciali di vendita al dettaglio:

- la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione
- la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree pubbliche.

Si allega il modello da utilizzare:

—

MODELLO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto_____;

nato a _____;

il _____;

codice fiscale:_____;

Rappresentante legale della ditta / società
_____;

con _____ sede legale _____ in
_____ via _____, n____;

partita iva_____;

codice fiscale:_____;

Titolare dell'esercizio di vicinato sito in
_____ via _____, n____;

il cui delegato alla gestione è _____,

nato a _____;

il _____;

codice fiscale:_____;

Titolare della farmacia sita in
_____ via _____, n. ____;
il cui delegato alla gestione è _____,
nato a _____;
il _____;
codice fiscale: _____;

Titolare della parafarmacia sita in
_____ via _____, n. ____;
il cui delegato alla gestione è _____,
nato a _____;
il _____;
codice fiscale: _____;

CHIEDE

l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- è titolare di esercizio di vicinato / farmacia / parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l'attività;
- non ha riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;
- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

(soltanto per gli esercizi di vicinato):

- il valore delle vendite registrate nell'anno 2017 (*ultimo anno solare*) dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è stato pari ad euro_____;
- il valore delle vendite registrate nell'anno 2017 (*ultimo anno solare*) delle altre attività dell'esercizio è stato pari ad euro_____;

(soltanto per gli esercizi di vicinato di recente attivazione – inferiore ad un anno e superiore a tre mesi):

- il valore delle vendite registrate dal_____ (*data di inizio attività*) alla data odierna dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è stato pari ad euro_____;

– il valore delle vendite registrate dal_____ (*data di inizio attività*) alla data odierna delle altre attività dell'esercizio è stato pari ad euro_____;

SI IMPEGNA

– a verificare che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina commercializzati siano conformi alle disposizioni dell'articolo 21, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni;

– ad osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente;

– ad osservare il divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione

costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato;

– a comunicare la modifica che dovesse eventualmente intervenire relativamente a uno degli elementi identificativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto direttoriale (*inserire la data*), entro 15 giorni dalla intervenuta modifica;

*(soltanto per gli esercizi di vicinato di recente attivazione
– inferiore a tre mesi o di prossima attivazione):*

– a comunicare il valore delle vendite dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo e il valore delle altre attività dell'esercizio registrati nel primo trimestre di attività entro quindici giorni dal termine di tale trimestre.

_____, li _____

(firma leggibile)

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità